

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1435 del 17/03/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso irriguo e turistico-ricreativo. COMUNE: Monterenzio, loc. San Clemente-Calanco CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro TITOLARE: ditta SA.NA. srl CODICE PRATICA N. BOPPA1239
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1489 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciassette MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** Concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso irriguo e turistico-ricreativo.

**COMUNE:** Monterenzio, loc. San Clemente-Calanco

**CORSO D'ACQUA:** torrente Sillaro

**TITOLARE:** ditta SA.NA. srl

**CODICE PRATICA N.** BOPPA1239

**IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.lgs.) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

#### **Vista:**

- l'istanza assunta al Prot.n. 45 del 02/01/2001 (pratica n. **BOPPA1239**) presentata dalla Ditta SA.NA. srl, P.I. e CF 01781991201 con sede legale a Bologna in via Irnerio n.12/2, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Sillaro, in comune di Monterenzio, loc. San Clemente - Villaggio della Salute, ad uso irriguo, mediante pompa mobile, con una portata massima di 2 l/s, portata media di esercizio 0,03 l/s, per un prelievo complessivo annuo di 1.000 mc;

- la determinazione dirigenziale n. 2159 del 18/03/2002, con cui è stata rilasciata alla ditta SA.NA. srl l'autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Sillaro, in comune di Monterenzio, loc. San Clemente - Calanco, ad uso irriguo, con una portata media di 0,03 l/s, con

validità fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda a suo tempo presentata;

- la documentazione presentata il 03/04/2008 con prot. n. PG.87207 con cui vengono aggiornati i dati di prelievo, e che prevede un prelievo ad **uso irriguo** con una portata massima di 5,0 l/s, portata media di 0,088 l/s per un prelievo complessivo annuo di 2.800 mc;

- la documentazione integrativa presentata il 19/04/2012 con prot. n. PG.98550 per il riavvio dell'istruttoria;

- le integrazioni presentate il 01/10/2012 con prot. n. PG.229656 e il 27/06/2016 con prot. n. PGBO/2016/11698, che modificano i dati di prelievo prevedendo che per l'irrigazione di 17,1 ettari di terreno sia necessaria una portata massima di 7,5 l/s e un prelievo annuo di 2770 mc, mediante pompa mobile posta all'interno di un bacino di ex-cava alimentato dalla falda di sub-alveo del torrente Sillaro;

**Considerato** che nel corso dell'istruttoria e dei sopralluoghi eseguiti è stato rilevato che:

- il bacino tramite cui è effettuato il prelievo fa parte di un sistema di n.4 invasi comunicanti tra loro, aventi volume rispettivamente di 12.600 mc, 9.500 mc, 14.000 mc e 31.200 mc.
- Tali bacini sono alimentati prevalentemente dalla falda di subalveo del t. Sillaro a cui si aggiunge un contributo dal rio Collelungo che immette nel lago Europa (posto a monte dei quattro invasi e collegato ad essi) e dalle acque di scarico delle piscine del Villaggio della Salute.
- I bacini vengono utilizzati, oltre che per le necessità irrigue già autorizzate, anche per **attività turistico-ricreative**;
- Il consumo di risorsa idrica per l'attività turistico-ricreativa può essere imputato alla perdita di risorsa ad opera dell'evaporazione dei cinque invasi stimabile, in termini di volume annuo, in 63.977,85 mc a cui corrisponde una portata media di 2,03 l/s che, ai fini della concessione e del calcolo del canone, viene assimilata alla portata massima assentita;

**Considerato** pertanto che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione, ai fini del calcolo del canone, è assimilabile a:

- uso **irriguo** per una portata massima di 7,5 l/s e volume annuo di 2770 mc, ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999, come precisato con DGR 1792/2016;
- uso **igienico e assimilati** per una portata massima di 2,03 l/s, ai sensi dell'art.152, comma 1, lettera f) della LR n.3/1999;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 11 del 13/01/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**Considerato** che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette
- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Preso atto:**

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 18/10/2016 con il n. PGBO/2016/19614, ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante a ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni;

- del parere della Città Metropolitana di Bologna acquisito agli atti in data 08/02/2016, con il n. PG/2016/75432, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni;

**considerato** che, il prelievo avviene tramite un sistema di invasi alimentati dalla falda di sub-alveo del corpo idrico fluviale "Sillaro", codice 062100000000 4 ER, con stato ecologico "buono", in condizioni di stress idrico assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 51,65=;
- dei canoni pregressi di concessione riferiti all'uso irriguo per gli anni dal 2001 al 2016, per un importo complessivo pari ad € 87,83= a fronte di un importo dovuto di € 118,72=;

**ritenuto** pertanto, che:

- sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare;

- possa essere **revocata** l'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2159 del 18/03/2002;

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta SA.NA. srl, P.I. e CF 01781991201, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale, tramite falda di sub-alveo, dal torrente Sillaro nonché dal rio Collelungo, in comune di Monterenzio (BO), loc. San Clemente-Calanco, mediante pompa mobile posta all'interno di un sistema di invasi comunicanti tra loro in sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al foglio 44, map. 7, per **uso irriguo e turistico-ricreativo**, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo ad **uso irriguo** è stabilito con **portata massima di 7,5 l/s**, portata media di 0,09 l/s e **volume annuo di 2.770 mc**;

b) il prelievo ad **uso turistico-ricreativo** è stabilito con una **portata massima di 2,03 l/s**, per un **prelievo annuo di 63.977,85 mc**. stimata sulla base dell'evaporazione degli invasi;

c) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato. Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la **scadenza** della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **al 31/12/2026**.

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di revocare l'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo, mediante derivazione dal torrente Sillaro rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 2159/2002;

4) di stabilire che i **canoni annuali**, calcolati secondo la normativa vigente, per **l'anno 2017** sono i seguenti:

- per uso irriguo: **€ 12,00=**;

- per uso igienico e assimilati: **€ 161,16=**;

**che sono stati versati anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dall'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo per **uso irriguo** rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 2159/2002, il Concessionario dovrà versare anticipatamente al ritiro del presente atto, un importo di **€ 30,89= ad integrazione dei canoni corrisposti** per gli anni dal 2001 al 2016 (ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001);

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute

utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale sul c/c n. 1018766509 o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione** (quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i.) è fissata in **€ 250,00=** corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ed **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.128/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta SA.NA. srl, P.I. e C.F. 01781991201, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore (pratica BOPPA1239).

#### **Art.1**

##### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Sillaro** per uso **irriguo** e **turistico-ricreativo** è stabilito come segue:

uso irriguo: **portata massima di 7,5 l/sec**, per un **prelievo**

**annuo di 2.770 mc.**

uso turistico-ricreativo: **portata massima di 2,03 l/s**, per un **prelievo annuo di 63.977,85 mc.**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 697.015, Y= 909.919, sul terreno di proprietà della ditta Essepienne spa a ciò consenziente, individuato nel Foglio 44, mappale 7 del NCT del comune di Monterenzio, loc. San Clemente-Calanco, in corrispondenza della sponda sinistra del torrente Sillaro, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "Sillaro", codice 062100000000 4 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da una pompa mobile sommersa ad asse verticale di potenza pari a 5,5 Kw, con un tubo di mandata del diametro di 80 mm ed è dotata di contatore meccanico. Tale pompa è posizionata all'interno di un vaso alimentato dalla falda di sub-alveo del torrente Sillaro.

C) L'invaso in cui è posizionata la pompa fa parte di un sistema di quattro invasi (residui di attività di cava) tutti in collegamento tra di loro, aventi una superficie complessiva di 38.040 mq, una profondità media variabile da 1,2 a 2,2 m dal p.c. ed un volume complessivo di 67.300 mc circa.

D) A monte è posizionato un ulteriore bacino (lago Europa, avente superficie di 25.148 mq) collegato ai quattro invasi mediante un fosso. Tale lago è alimentato dal rio Collelungo.

E) Il sistema di invasi comunicanti tra di loro è alimentato inoltre, dalle acque di scarico del limitrofo Villaggio della Salute.

F) La risorsa è utilizzata per irrigare 17,1 ha di prato, orto e seminativo, oltre che per attività turistico-ricreative collegate al Villaggio della Salute.

## **Art. 2**

### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3**

### **Prescrizioni**

Dovrà essere sempre mantenuto in perfetta efficienza il **dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati** presente sul tubo di mandata della pompa. **I dati relativi alle misure mensili dell'acqua prelevata dovranno essere trasmessi al termine di ogni anno solare all'Autorità di Bacino del Reno e alla scrivente Struttura.**

Nell'esercizio del prelievo e nelle operazioni di manutenzione degli invasi, è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del limitrofo t. Sillaro escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi del corso d'acqua (innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, ecc.) sugli argini degli invasi, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (riutilizzo delle acque, ecc.).

#### **Art.4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

## **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

### **Art. 6**

#### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

### **Art. 7**

#### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della

concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art.48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art.3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal sig. Federico Monti in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta SA.NA. srl

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**